

A.S.A. S.p.A. Azienda Servizi Ambientali - Livorno

## **COMUNE DI SAN VINCENZO**

# **QUADERNO D'ONERI**

<b>Data</b> Aprile 2024	<b>Codice PGI</b> G023-0676-000	<b>Commessa</b> AII0256	<b>Centro di Costo</b> AI4333
<b>L'Assistente Progettazione</b> Ing. Matteo Bedini	<b>Il Responsabile Progettazione e Direzione Lavori Opere Idrauliche</b> Ing. Antiniska Marchini	<b>Il Responsabile del Procedimento</b> Ing. Michele Del Corso	

## INDICE

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SUA REGOLAMENTAZIONE .....	3
Art. 1. Oggetto dell’affidamento – Contraenti .....	3
Art. 2. Oneri e lavorazioni a carico dell’impresa .....	3
Art. 3. Importo affidamento e costi della sicurezza .....	4
Art. 4. Categoria del lavoro .....	4
Art. 5. Documenti facenti parte del contratto .....	4
Art. 6. Durata – Consegna – Termine per l’inizio dei lavori – Penale per ritardo .....	5
Art. 7. Domicilio e recapito dell’impresa - Direttore di cantiere.....	5
Art. 8. Responsabilità dell’impresa.....	5
Art. 9. Organizzazione dell’impresa: squadre operative .....	6
Art. 10. Obblighi ed oneri diversi a carico dell’impresa .....	6
Art. 11. Gestione dei materiali di scavo e di risulta.....	10
Art. 12. Rinvenimenti.....	15
Art. 13. Subappalto.....	16
Art. 14. Modifiche del contratto.....	16
Art. 15. Riserve .....	16
Art. 16. Sospensione.....	17
Art. 17. Gestione dei sinistri .....	18
Art. 18. Risoluzione del contratto.....	18
Art. 19. Recesso dal contratto .....	19
Art. 20. Ultimazione dei lavori - Stato finale - Collaudo statico - Certificato di regolare esecuzione - Garanzie e responsabilità dell’impresa .....	19
Art. 21. Responsabilità amministrativa .....	19
Art. 22. Trattamento dati .....	21
Art. 23. Foro competente.....	22

## **OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E SUA REGOLAMENTAZIONE**

### **Art. 1. Oggetto dell’affidamento – Contraenti**

L'affidamento ha per il collettamento del nuovo pozzo Casacce4 a San Vincenzo oltre alla sistemazione dell’area pozzo, con recinzione e cancello, e realizzazione di pista di accesso al pozzo stesso.

A completare l’opera verrà realizzato un basamento in CA per il pozzo ed uno per la sistemazione del box prefabbricato dei QE.

L’affidamento comprende principalmente le seguenti lavorazioni:

1. **Realizzazione di pista di accesso al pozzo** per una larghezza di 3 metri;
2. **Realizzazione del piazzale del pozzo** con dimensione 20x20 m e recinzione;
3. **Realizzazione di basamento in ca** di dimensione 3x3 metri a fondazione della testa pozzo;
4. **Realizzazione di basamento in ca 3x3 metri per alloggiamento del box prefabbricato;**
5. **Installazione box prefabbricato;**
6. **Collegamento alla rete idrica di San Vincenzo;**
7. **Collegamento idraulico dello scarico alla fognatura bianca;**
8. **Posa in opera del collettamento in PEAD DE125 PN16** per il collegamento alla rete idrica attuale oltre alla posa di un tratto di corrugato elettrico e posa di un tratto di scarico del pozzo;
9. il **collaudo** della tubazione posta in opera.

Nel presente Quaderno d’Oneri l’A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., appaltante, sarà di seguito denominata "ASA SpA", mentre l’operatore con il quale verrà stipulato il contratto sarà chiamato "IMPRESA".

### **Art. 2. Oneri e lavorazioni a carico dell’impresa**

Le opere, che formano l’oggetto dell’affidamento, possono riassumersi come appresso indicato, salvo le altre indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

- a) Allestimento del cantiere secondo quanto riportato negli elaborati forniti da ASA SpA. Gli spazi per l’allestimento del cantiere dovranno essere quelli indicati nel layout di cantiere che ricadono su aree comunali e che l’IMPRESA potrà occupare previa richiesta di ordinanza eseguita a proprio carico.
- b) Rilievi, saggi preliminari, picchettamenti e segnalazione sottoservizi
- c) Opere di collettamento acquedotto in pressione in PEAD DE 125 PN16 L=600 metri e elettrodotto in corrugato DE125 - L= 100m circa su strada asfaltata e su terreno vegetale:
  - Scavi, rinterri, ripristini e smaltimenti per posa tubazioni in PEAD DE125 PN16 e elettrodotto in corrugato DE125 su sede stradale pertinenze stradali e su terreno vegetale;
  - composizione e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in PEAD DE125 PN16 e fornitura e posa in opera di corrugato DE125 su sede stradale, pertinenze stradali e su terreno vegetale;
- d) Realizzazione di pista ed area pozzo con relativa recinzione e cancello oltre ai basamenti in calcestruzzo armato indicati da progetto;
- e) Collaudo funzionale a pressione della condotta ad inserimento completato, seguendo le prescrizioni fornite in campo da ASA SpA, secondo la norma UNI 805:2002, con manometro registratore (con certificato di taratura rilasciato entro l’anno) di proprietà dell’Appaltatore.

- f) Ripristini bituminosi ove necessari
- g) Ripristini pertinenze stradali come marciapiedi e cunette ove necessari
- h) Ripristini di aree a verde pubblico ove necessari
- i) Gestione dello stoccaggio temporaneo in ottemperanza alla normativa di settore
- j) Smantellamento Cantiere

In relazione alla forma ed alle dimensioni delle opere l'IMPRESA sarà tenuta ad osservare quanto previsto negli elaborati di progetto salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori emanate mediante comunicazioni, presentazione di disegni esecutivi e particolari.

Sarà altresì facoltà della Direzione Lavori l'introduzione di quelle varianti, anche nel tracciato planimetrico o altimetrico, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie, che riterrà opportuno, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori.

### **Art. 3. Importo affidamento e costi della sicurezza**

L'importo totale dell'affidamento sarà pari a 130.073,35 €. Gli oneri per la sicurezza, i quali sono un di cui dell'importo totale, ammontano a 10.096,10 €.

L'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire, a perfetta regola d'arte ed alle condizioni offerte, tutte le opere descritte nel presente Quaderno d'Oneri e negli allegati di progetto, avendo preso esatta visione dello stato dei luoghi, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori, dei manufatti e degli edifici esistenti in prossimità degli scavi.

Nell'importo dell'affidamento sono inclusi i costi della sicurezza e tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere l'opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste.

L'IMPRESA dovrà consegnare le opere complete anche di tutte le certificazioni formali necessarie all'esercizio delle stesse.

### **Art. 4. Categoria del lavoro**

La categoria prevalente per i lavori oggetto dell'affidamento è la **OG6** (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione), per il totale dell'importo lavori.

### **Art. 5. Documenti facenti parte del contratto**

L'affidamento sarà perfezionato a mezzo di ordine/contratto a firma del Legale Rappresentante/Procuratore.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'affidamento i seguenti documenti ed elaborati:

- L'Offerta dell'IMPRESA;
- Il presente Quaderno d'Oneri;
- Elaborati tecnici e grafici;
- Elaborati per la Sicurezza;
- Decreto di approvazione del progetto

In caso di omissione e/o di discordanza:

- in caso di omissione vale l'elaborato che contiene la previsione.

- in caso di discordanza vale la soluzione più favorevole per ASA SpA, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori.

### **Art. 6. Durata – Consegna – Termine per l'inizio dei lavori – Penale per ritardo**

L'IMPRESA si impegna a installare il cantiere entro e non oltre il **01 Settembre 2024**.

I termini di esecuzione della prestazione oggetto del presente Quaderno d'Oneri sono di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi dalla consegna lavori rilasciata dal RUP.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione, provvede alla consegna dei lavori.

All'esito delle operazioni di consegna, il Direttore dei Lavori e l'IMPRESA sottoscrivono il relativo verbale che viene trasmesso al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Consegnati i lavori, l'IMPRESA dovrà dare inizio alle opere entro 10 giorni, o altro termine indicato dalla Direzione Lavori, decorrenti dalla data di redazione del verbale di consegna.

Ogni richiesta di deroga sarà valutata ed accordata ad insindacabile giudizio di ASA SpA.

Il Direttore dei Lavori verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, cura l'aggiornamento del Cronoprogramma dei lavori, di concerto al Coordinatore della Sicurezza, e segnala tempestivamente al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi, anche in contraddittorio con l'IMPRESA.

Nel caso di ritardo imputabile all'IMPRESA, oltre alle spese di assistenza sostenute da ASA SpA, sarà applicata una penale, pari all'**1 per mille dell'importo contrattuale**, per ogni giorno di ritardo. Si stabilisce che il ritardo verrà valutato commisurando l'andamento dei lavori con le tempistiche previste nel Cronoprogramma, e le relative penali saranno applicate sul primo SAL utile, salvo restituzioni laddove, in prosieguo dei lavori, il ritardo venga recuperato, con accredito nel primo SAL utile.

Ove l'ammontare delle penali superi il 4% dell'importo di contratto, ASA SpA potrà avviare le procedure di risoluzione del contratto ai sensi dell' Art. 14 del presente Quaderno d'Oneri.

### **Art. 7. Domicilio e recapito dell'impresa - Direttore di cantiere**

Il domicilio legale dell'IMPRESA coincide con la sede legale, salvo diversa comunicazione della stessa. La Direzione Lavori dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'IMPRESA tenuta a fornire il proprio recapito.

Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 114, comma 1 del Codice nei confronti del **Direttore Tecnico di Cantiere** dell'IMPRESA, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, ed impartisce all'IMPRESA le disposizioni e istruzioni necessarie tramite Ordini di Servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione e all'IMPRESA, nonché annotati nel Giornale dei Lavori.

L'IMPRESA è tenuta a comunicare per iscritto alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, il nome del Direttore di Cantiere nonché il nome del Capo Cantiere cui fare riferimento per necessità tecniche o chiarimenti.

La Direzione Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'IMPRESA, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

### **Art. 8. Responsabilità dell'impresa**

L'IMPRESA è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Quaderno d'Oneri sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo dei lavori del personale ASA SpA, sia esso di direzione o di sorveglianza, l'eventuale approvazione di opere, di disegni e di calcoli e l'accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori, non limitano né riducono la piena e incondizionata responsabilità dell'IMPRESA.

L'IMPRESA è responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene all'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e alle norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

Rimane ben chiaro che l'IMPRESA si assume tutta la responsabilità sia civile che penale per i danni che potrebbero accadere alle persone e alle cose in genere, per incidenti che avvengano in conseguenza dei lavori, o per mancanza di segnali o inefficienza di questi, o per tutte le altre cause possibili, esonerando completamente la Direzione Lavori ed il personale assistente, i quali curano esclusivamente l'andamento dei lavori stessi nell'interesse della Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori è incaricato al solo controllo della corretta osservanza del contratto, non sovrintendendo in concreto al cantiere, non ha in conseguenza alcuna responsabilità diretta nell'organizzazione, conduzione e direzione del cantiere medesimo, e quindi non è destinatario delle norme di prevenzione ed infortuni sul lavoro.

Tali responsabilità saranno a carico dell'IMPRESA fino al momento della presa in consegna delle opere da parte di ASA SpA. Nel caso le opere fossero prese in consegna prima del collaudo generale le responsabilità saranno a carico dell'IMPRESA fino alla data delle risultanze del collaudo medesimo.

### ***Art. 9. Organizzazione dell'impresa: squadre operative***

L'Impresa per eseguire i lavori oggetto del presente Contratto Attuativo deve disporre delle seguenti dotazioni di personale qualificato:

- a) Almeno n.1 squadra di primo soccorso e per la gestione delle emergenze composta da almeno n.2 unità di personale qualificato;
- b) Almeno n.1 unità di personale qualificato per l'esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti ai sensi del DPR 177/2011 e in possesso di patentino per saldature in Pead e in Acciaio;
- c) Almeno n.1 unità di personale qualificato per lavorazioni di saldatura su PEAD e Acciaio.

### ***Art. 10. Obblighi ed oneri diversi a carico dell'impresa***

Oltre all'osservanza delle norme contenute nel contratto ed allegati **sono a carico totale dell'IMPRESA gli obblighi ed oneri seguenti e le relative spese consequenziali.**

#### **Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo**

Prima dell'inizio dei lavori l'IMPRESA dovrà elaborare il Piano Esecutivo di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo per quanto attiene la gestione e le relative responsabilità nella gestione del materiale scavato in cantiere, tutto secondo quanto descritto nel successivo articolo del presente Quaderno d'Oneri.

#### **Piano Operativo Di Sicurezza**

Prima della stipula del contratto l'IMPRESA dovrà elaborare e trasmettere ad ASA ed al CSE incaricato il Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Esso dovrà contenere i contenuti minimi riportati nell'Allegato XV del TU Sicurezza. Il POS in questione dovrà essere conforme al PSC.

#### **Allacci di cantiere e ordinanze**

Prima dell'inizio dei lavori l'IMPRESA, laddove lo reputi necessario, dovrà eseguire, a proprio carico, le richieste per gli allacci di cantiere e le ordinanze per occupazione temporanea di suolo pubblico e/o modifiche alla viabilità ordinaria.

### **Fase di Esecuzione e Direzione Cantiere**

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà:

- a) provvedere in ogni momento, ad insindacabile giudizio della D.L., all'esecuzione di prove alle quali ASA SpA intendesse assoggettare i materiali impiegati e da impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto ed invio alle sedi degli Istituti di prova ugualmente riconosciuti ed al pagamento dei relativi oneri. Dei campioni prelevati per le prove potrà ordinarsi la conservazione nella sede di ASA SpA nei modi e nei tempi atti a garantire la loro idoneità ed autenticità;
- b) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di puntellamento, sbadacchiatura, armatura delle pareti di scavo, dove previsto, e tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone ed alle cose, franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o cose; il tutto come previsto nelle Prime Indicazioni sulla Sicurezza e negli elaborati progettuali facenti parte del contratto;
- c) attenersi alle norme tecniche o prescrizioni emesse dalla REGIONE TOSCANA in quanto applicabili, e disposizioni locali dei Comuni della Provincia ove si opera;
- d) provvedere alla richiesta di ordinanza per occupazione del suolo pubblico presso il Comune territorialmente competente;
- e) provvedere alla richiesta delle necessarie autorizzazioni/concessioni e/o al pagamento delle indennità/canoni di occupazione temporanea per deposito di terra, di materiale od altro e per la formazione di piste in aree pubbliche/private non previste nel piano particellare di progetto;
- f) provvedere al risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio, cortili, eccetera, dovuti al transito di mezzi, deposito e trasporto di materiali, compreso l'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
- g) provvedere alle spese per la formazione, la manutenzione, la custodia diurna e notturna del cantiere ed ogni spesa o passività, nulla escluso ed eccettuato;
- h) provvedere alle segnalazioni diurne e notturne del cantiere mediante appositi ed idonei cartelli, fanali, staccionate, parapetti o simili nei tratti stradali interessati dai lavori, per l'incolumità delle persone, animali e cose secondo l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della strada vigente ed anche in riferimento al disciplinare Tecnico del DM 10 Luglio 2002;
- i) provvedere all'esecuzione di passerelle di servizio, la costruzione di ripari, passerelle per passaggi provvisori sulle vie pubbliche compresa l'illuminazione e la sorveglianza;
- j) provvedere all'aggettamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la durata dei lavori previsti dall'appalto e con qualsiasi mezzo, l'esecuzione delle opere provvisorie di scolo, la deviazione e l'allontanamento di esse dalla sede delle opere; solo eccezionalmente per l'attraversamento dei fiumi e torrenti d'acqua, la D.L., a proprio insindacabile giudizio, potrà riconoscere il pagamento in economia dei mezzi d'opera e personale necessari per l'aggettamento delle acque;
- k) provvedere all'esecuzione di tutte le opere di tracciamento e livellazione e l'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la verifica dell'esattezza di tali operazioni e la cura e la conservazione dei punti di riferimento e capisaldi del tracciamento;
- l) provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e vecchiaia e le malattie professionali nella misura ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d'opera;
- m) provvedere allo smontaggio dei cantieri e lo sgombrò, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
- n) provvedere al rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno ed i versamenti dei vari contributi sindacali assicurativi, eccetera;

- o) applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- p) provvedere all'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente Quadro d'Oneri e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato;
- q) provvedere alla fornitura di fotografie, in digitale e due copie, delle opere in corso nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
- r) provvedere alle spese per la riparazione di eventuali guasti causati da propri operai o mezzi, dipendenti da non corretta esecuzione arrecati alle opere, condutture e cavi sotterranei ed aerei, anche se tali guasti si manifestassero dopo l'ultimazione delle opere fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito dal codice civile per ciò che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare, sollevando in tal modo ASA SpA da ogni possibile addebito;
- s) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, ed in particolare i ripristini delle sedi stradali ogni qualvolta i manti di asfalto e le pavimentazioni manifestassero cedimenti, rotture o abbassamenti, fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale, così pure delle banchine e delle pertinenze stradali;
- t) provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi all'adozione ed all'applicazione di eventuali brevetti, sollevando ASA SpA da ogni responsabilità in merito;
- u) collaborare nell'esecuzione dei rilievi delle opere eseguite sia in fase di esecuzione che in fase di collaudo mettendo a disposizione personale mezzi e materiali;
- v) provvedere all'esposizione del cartello al limite del cantiere ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 380 del 2001. Il cartello dovrà contenere il nominativo del/dei Coordinatore così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 90 e le indicazioni minime riportate nella seguente tabella.

COMUNE DI LIVORNO  
 COMMITTENTE ASA. SpA  
 CONTRATTO del \_\_\_\_\_ Rep. n. \_\_\_\_\_  
 Ordinanza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 OGGETTO:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 IMPORTO LAVORI: \_\_\_\_\_ €  
 ONERI DI SICUREZZA: \_\_\_\_\_ €  
 PROGETTAZIONE ASA. SpA: *UFFICIO INGEGNERIA E REALIZZAZIONI*  
 DIRETTORE LAVORI ASA. SpA: \_\_\_\_\_  
 IMPRESA ESECUTRICE: \_\_\_\_\_ Attestazione SOA n. \_\_\_\_\_ Categ. \_\_\_\_\_ Importo  
 € \_\_\_\_\_  
 DIRETTORE DI CANTIERE: \_\_\_\_\_  
 CAPO CANTIERE: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABILE PROTEZIONE E PREVENZIONE: \_\_\_\_\_  
 DATA CONSEGNA LAVORI: \_\_\_\_\_ DURATA LAVORI GG: \_\_\_\_\_ FINE LAVORI:  
 \_\_\_\_\_  
 RECAPITO RESPONSABILE DI CANTIERE: \_\_\_\_\_  
 RECAPITO DIRETTORE LAVORI: \_\_\_\_\_

In fondo al cartello dovrà essere previsto uno spazio per l'aggiornamento dei dati relativi all'andamento dei lavori (sospensioni, riprese ecc.).

Come evidenziato all'interno della Circolare 1729/UL del 1990 del Ministero dei lavori pubblici - Tabelle informative nei cantieri di lavoro - Schema tipo, si ha inoltre l'obbligo di:

- installare il cartello di cantiere entro giorno 5 dalla data di consegna dei lavori;
- rispettare le dimensioni minime di m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza);
- collocare il cartello in sito ben visibile;
- installare più cartelli nel caso di cantiere avente estensione elevata;
- usare materiali adeguati per resistenza, decoro;
- usare materiali indelebili per il testo.

Nei casi di inadempienza sarà applicata una penale di € 500 da detrarre dal 1° stato di avanzamento.

- w) Provvedere alla custodia dell'eventuale materiale (tubazioni, valvole, pezzi speciali od altro) di qualsiasi genere fornito da ASA SpA per l'esecuzione dei lavori, con piena responsabilità da parte dell'IMPRESA contro furto e incendio, e danni causati da cattiva conservazione o accatastamento; sarà pure a carico dell'IMPRESA la custodia dei siti dove stoccare il predetto materiale;
- x) Provvedere all'approntamento e alla custodia di una idonea segnalazione sulle strade pubbliche per la deviazione del traffico sulla viabilità alternativa prescritta dagli organi competenti per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori. La forma e le indicazioni di tali cartelli dovranno essere conformi al codice della strada vigente;

- y) Eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione degli infortuni sul lavoro necessarie nel cantiere, secondo le norme di legge e contrattuali che regolano la materia.
- z) Se Impresa che applica il contratto degli edili, iscriversi alla Cassa Edile di competenza.
- aa) Esporre in cantiere, giornalmente, l'elenco dei propri dipendenti che operano nel cantiere stesso.
- bb) Informare ASA SpA con comunicazione scritta di qualsiasi infortunio occorso sul cantiere dei lavori in argomento entro 24 ore dal suo verificarsi. L'IMPRESA procederà inoltre a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni.
- cc) Comunicare ad ASA SpA le informazioni di legge relative ai subfornitori di beni e/o servizi e/o prestazioni di cui all'art. 1 co.53 legge 190/2012.

L'IMPRESA è obbligata al rispetto delle vigenti disposizioni antimafia nonché di quelle a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutte le lavorazioni devono essere eseguite nel rispetto delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro in ottemperanza di quanto al D.Lgs. 81/08.

## **Art. 11. Gestione dei materiali di scavo e di risulta**

### **Premessa**

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera tra cui:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, strade, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra.

A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi:

1. Art.185 c.1 lett. c) D. Lgs 152/2006 : terre e rocce allo stato naturale riutilizzate nello stesso sito di produzione
2. DPR 120/17: terre e rocce da scavo che hanno requisiti tali da poter essere trattati come sottoprodotti e che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate, di una diversa opera - in sostituzione dei materiali di cava - o in processi produttivi. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica
3. D. Lgs 152/2006 parte IV: terre e rocce da scavo che, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra devono essere smaltite come rifiuti.

La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 "Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo " detta tra l'altro le condizioni che devono essere rispettate affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto. Tra le principali

- che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, allo stesso tempo,
- che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti nella Tab. 1 All. 5 Titolo V parte IV D.Lgs 152/06 con riferimento alla specifica destinazione d'uso del sito di produzione e del sito di destinazione (art. 10 c.1); possono invece contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro - PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

- che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, ad esempio in contesti idrogeologici particolari quali condizioni di falda affiorante, substrati rocciosi fessurati e inghiottitoi naturali,

Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:

- cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m<sup>3</sup>): invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000)
- cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m<sup>3</sup>) non soggetti a VIA o AIA: invio dichiarazione sostitutiva (art. 47, DPR 445/2000) prevista dall'art.21
- cantieri di grandi dimensioni (>6000 m<sup>3</sup>) soggetti a VIA o AIA: redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva

Operare in difformità a quanto previsto dalla norma comporta, di norma, la perdita della qualifica di sottoprodotto: la gestione delle terre e rocce da scavo ricade sotto la normativa dei rifiuti, con conseguente applicazione del relativo regime sanzionatorio.

ASA ha redatto il “Piano preliminare di gestione dei materiali da scavo” contenente:

- a) la tabella con la stima di ripartizione fra materiale da riutilizzare in sito, come sottoprodotto o destinato al recupero o smaltimento (rifiuto);
- b) la caratterizzazione preliminare dei materiali da scavo svolta esclusivamente per le terre da mobilitare. L'Appaltatore dovrà comunque provvedere prima dell'inizio dei lavori, a proprie spese, ad attuare ulteriori caratterizzazioni ambientali alle varie profondità di scavo previste in applicazione del DPR n.120/2017 (*Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi*).

Generalità:

- 1) La gestione dei materiali di scavo è regolamentata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal DM 10/08/2012 n.161, dalla legge n.98 del 09.08.2013, dal DPR n.120 del 13/6/2017 e dal DM 27/09/22 n.152 (per cessazione qualifica rifiuti inerti).
- 2) Con l'entrata in vigore della Legge n. 98/2013 del 09.08.2013 (Legge di conversione del “Decreto del Fare” DL 69/2013 del 21.06.2013), le terre e rocce da scavo provenienti da attività di costruzione sono sottoposte al regime dell'art. 184 Bis del D.Lgs. n. 152/2006 e del Titolo II del DPR n. 120/2017 e quindi al regime dei SOTTOPRODOTTI e NON DEI RIFIUTI, qualora soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 del DPR n.120/2017.
- 3) Le terre e rocce da scavo CONTAMINATE, vengono classificate come rifiuti. Per queste valgono i disposti del Titolo III del DPR n.120/2017 e la relativa disciplina ai sensi del Dlgs n.152/2006.

Nello specifico sono definite MATERIALI DA SCAVO (o “terre e rocce da scavo”) tutti quelli elencati nell'art.1, comma 1, lettera b), del DM 161/2012 e dell'Art.2, comma 1, lettera c), del DPR n. 120/2017, ovvero:

Per terre e rocce da scavo si intende SUOLO o SOTTOSUOLO, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;

- materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- [residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)].

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

- 4) Non sono considerate terre e rocce da scavo, le MACERIE derivanti da demolizioni edilizie.
- 5) Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10 del DPR n. 120/2017. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d) del suddetto DPR, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
- 6) I “cantieri di piccole dimensioni” (quelli con movimenti entro i 6000 mc anche se soggetti a VIA o AIA) e i “cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA” sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 5 del DM 161/2012. Per essi si applica il Capo III e IV del DPR n.120 del 2017.
- 7) I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Parte IV, allegato 5 tabella A e tabella B anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.
- 8) Il piano di caratterizzazione ambientale deve essere preventivamente inviato alla Direzione Lavori per l'approvazione. Il piano di caratterizzazione deve prevedere campionamenti eseguiti in modo da caratterizzare complessivamente tutto il materiale (motivo per cui ad ogni variazione di materiale deve essere ripetuta la caratterizzazione preliminare) e questi devono essere eseguito secondo le procedure dell'Allegato 2 o 9 del DPR n. 120/2017.

#### **Regime di gestione dei materiali provenienti dagli scavi del cantiere**

Per quanto attiene all'allontanamento del materiale scavato, l'Appaltatore è da considerarsi Produttore, mentre ASA eserciterà attività di controllo.

L'Appaltatore è sempre obbligato ad eseguire la caratterizzazione ambientale del materiale da scavare anche in presenza della caratterizzazione eseguita da ASA in fase di progettazione, secondo le indicazioni dell'Allegato 9 del DPR n. 120/2017.

Gestione delle terre e rocce da scavo come “sottoprodotto”: per i cantieri di piccole dimensioni o per cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, i risultati della caratterizzazione ambientale

nonché la documentazione attestante la destinazione certa dei materiali e la compatibilità degli stessi con i siti di destinazione (in caso di rispetto della colonna A tab. 1 allegato 5 parte IV D.Lgs. n. 152/06 sono ammessi riusi in siti a uso verde pubblico, privato e residenziale, in caso di rispetto della medesima tabella colonna B sono ammessi riusi in siti ad uso commerciale ed industriale) devono essere trasmessi in apposita modulistica ad ARPAT ed al Comune territorialmente competente per la comunicazione del processo di recupero, secondo le indicazioni dell'art. 21 del DPR n. 120/2017. Si rimanda all'Allegato 6 del suddetto DPR n. 120/2017 per il Fac-Simile della "Dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 21" da inviare ad Arpat e al Comune territorialmente competente 15 giorni prima dell'inizio dello scavo. Copia di tutta la documentazione inviata ad ARPAT e Comune comprensiva dei risultati delle caratterizzazioni deve essere trasmessa per conoscenza ad ASA spa e alla DL. Nel caso in cui in cantiere si provvede a scavare terreno di riporto non riutilizzato (in tutto o in parte) nel sito di produzione, tale terreno di riporto può essere conferito in un altro sito previo TEST DI CESSIONE; se tale test è congruo, tali terreni potranno essere conferiti, altrimenti dovranno essere rimossi e resi idonei, oppure smaltiti.

Gestione delle terre e rocce da scavo "riutilizzo in sito": la "Dichiarazione di utilizzo di cui all'art.21" non è necessaria nel caso in cui le terre e rocce da scavo prodotte da "cantieri di piccole dimensioni" o "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA" siano completamente riutilizzate nel sito di produzione e non siano contaminate, ovvero sia dimostrato dal produttore che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle Colonne A e B, Tab. 1, All. 5 parte IV D.Lgs. n. 152/06, con riferimento alla destinazione d'uso del sito di produzione.

Nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per fenomeni di origine naturale valgono i disposti di cui all'art. 11 del DPR n. 120/2017.

Gestione terre e rocce da scavo come "rifiuto": Nel caso di contaminazione delle terre e rocce da scavo non dipendente da fenomeni di origine naturale, le stesse costituiranno rifiuto e saranno soggette ai disposti del Titolo III del DPR. n. 120/2017 e alla disciplina dei rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/2006. Sarà necessario raccogliere ed inviare il materiale presso un Centro Autorizzato il quale effettuerà operazioni di trattamento, recupero e/o smaltimento attraverso le migliori tecniche possibili, senza il pregiudizio per la salute umana e l'ambiente (art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006). Prima di conferire il materiale contaminato in Discarica o idoneo Centro Autorizzato, l'Appaltatore deve notificare all' ARPAT il superamento dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, e solo successivamente il materiale potrà essere rimosso dal sito contaminato e trasportato (con idoneo documento di trasporto rifiuti).

### **Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi**

In caso di "cantieri di piccole dimensioni" o "cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA", la gestione del materiale scavato qualsiasi sia la sua destinazione, sia che esso venga riutilizzato nell'ambito del cantiere per riempimenti, livellamenti, ecc., sia che venga portato a impianto di trattamento per le operazioni di recupero o smaltimento, è definita nel "Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo".

Il Piano esecutivo di gestione dei materiali proveniente da scavo è redatto dall'Appaltatore, che lo esegue ed è tenuto a rispettarlo integralmente essendone responsabile.

Nel caso di riutilizzo delle terre, interamente o in quota parte, nell'ambito del cantiere, si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo precedente del presente articolo.

### **Contenuti del Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti da scavo**

Il Piano esecutivo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Descrizione dell'opera che si va a realizzare con inquadramento generale nel territorio in cui si collocherà;
- Eventuale presenza di rilevanti attività antropiche che possono influire sulla contaminazione delle terre;
- Tabella con le quantità dei materiali provenienti da scavo divisi per tipologia e con la destinazione prevista (recupero/smaltimento come rifiuto o utilizzo in cantiere o riutilizzo in altri siti);
- Referto delle analisi sui campioni prelevati in cantiere eseguite a carico dell'Appaltatore secondo la procedura di cui all'Allegato 9 al DPR n.120/2017.

#### **Deposito temporaneo dei materiali di scavo**

È ammesso il deposito temporaneo dei materiali scavati, sia per quelli destinati al riutilizzo diretto o in impianti autorizzati sia di quelli destinati a smaltimento, all'interno delle aree di cantiere. Il deposito deve essere eseguito tenendo rigorosamente separati i materiali destinati al riutilizzo da quelli destinati allo smaltimento o recupero in impianti autorizzati e quindi classificati come rifiuti.

Le modalità di esecuzione dei depositi devono essere descritte nel piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero nel piano di utilizzo.

Ove le terre e rocce siano identificate come rifiuti i depositi temporanei sono sottoposti a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06, art. 183, comma aa).

L'ultimazione dei lavori che l'Appaltatore richiede alla DL, potrà essere approvata soltanto quando tutti

#### **Documenti di trasporto e formulari rifiuti**

- a) In caso di trasporto del materiale come sottoprodotto, il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7 del DPR n.120/2017 (Documento di Trasporto). Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Il documento di trasporto indica:

- la destinazione, il sito di provenienza ed eventuale sito di deposito intermedio;
- anagrafica della ditta che effettua il trasporto;
- la Targa e Modello del mezzo utilizzato (che deve essere comunque autorizzato al trasporto dei rifiuti nelle opportune categorie);
- data e ora di carico ed arrivo;
- quantità, numero di viaggi e tipologia del carico (terre e rocce da scavo NON CONTAMINATE);

La documentazione suddetta è predisposta in triplice copia, una per l'Appaltatore (Produttore), una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Una quarta copia della documentazione deve essere conservata dal committente.

- b) Ogni qualvolta dal sito di produzione dovrà essere trasportato del materiale scavato da portare verso impianto di stoccaggio o trattamento per recupero o smaltimento, dovrà essere compilato il formulario in quattro copie previsto per il trasporto dei rifiuti.
- c) Tutti i documenti di trasporto e formulari vanno inviati in copia alla fine del mese ad ASA che accerta l'avvenuto rispetto del piano esecutivo di gestione dei materiali, ovvero piano di utilizzo e della corretta gestione dei rifiuti.

#### **Abilitazioni richieste**

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di rifiuto ad impianto di recupero o smaltimento dovrà presentare ad ASA S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- dichiarazione con indicazione dell'impianto o impianti autorizzati ai quali intende conferire i rifiuti prodotti in cantiere e la relativa autorizzazione ed iscrizione all'albo previste;
- dichiarazione con indicazione dei mezzi iscritti all'albo trasportatori nelle classi idonee autorizzati al trasporto dei rifiuti che verranno utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
- conferma da parte degli impianti di ricevimento di disponibilità a ricevere i rifiuti /sottoprodotti prodotti dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'Appaltatore preveda l'invio del materiale di scavo in qualità di sottoprodotto ad altro sito per il riutilizzo indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo semplificata, essa prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare ad ASA l'abilitazione al trasporto dei materiali prodotti per conto terzi dei mezzi che dovranno essere preventivamente dichiarati.

La Direzione Lavori è tenuta a vigilare sull'effettivo smaltimento attraverso il controllo dei Documenti di trasporto, ovvero dei formulari, dei rifiuti che l'Appaltatore deve tenere a disposizione per le verifiche.

#### **Nota Finale**

Come indicato nell'Elaborato di progetto R21\_APPENDICE 1 - piano ambientale di cantierizzazione e piano di gestione rifiuti e R03 - APPENDICE 1 INQUADRAMENTO AI SENSI DEL TITOLO V PARTE QUARTA D.LGS.152/06 CARATTERIZZAZIONE BONIFICA DI SITI CONTAMINATI, dalle analisi svolte, ai sensi del Dlgs 152/2006, i terreni in oggetto risultano rientrare nei limiti di concentrazione della Tabella 1, Colonna "B" Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06 (Concentrazione Soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo per siti ad uso Commerciale e Industriale). È pertanto applicabile la disciplina dell'Art.24 del DPR 120/2017.

Asa ha eseguito in fase di Progetto la caratterizzazione delle terre secondo la procedura definita all'Allegato 9 del DPR n.120/2017 dei campionamenti in corso d'opera.

**E' obbligo dell'Appaltatore verificare la stessa ed eseguire una caratterizzazione in corso d'opera in quanto dovrà presentare il Piano esecutivo di gestione dei materiali provenienti dagli scavi e definire la destinazione "certa".**

**L'Appaltatore nello stabilire il ribasso in sede di offerta deve considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo anche se non espressamente richiamate nelle voci di computo ed elenco prezzi di progetto.**

#### **Art. 12. Rinvenimenti**

In caso di rinvenimenti di reperti archeologici l'impresa dovrà procedere secondo le indicazioni fornite dalla DL. Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, resteranno di proprietà di ASA SpA, fatto salvo quanto possa essere di competenza dello Stato.

Qualora avvenisse il rinvenimento di ordigni inesplosi bellici, l'IMPRESA è tenuta ad avvisare immediatamente il D.L., i macchinari dovranno essere immediatamente spenti e si deve interrompere qualsiasi lavorazione in detta area di cantiere entro un raggio compatibile a garantire che il rinvenimento non subisca vibrazioni sul terreno. Si deve interdire l'area per un raggio di circa 30 metri attorno al sospetto ordigno, e se possibile nascondere alla vista. Il DL provvederà a stilare il rapporto sulle circostanze e le modalità di rinvenimento e tutto ciò che è avvenuto al sospetto ordigno, e, nel frattempo provvederà a dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente più vicina. Nessun diritto per compensi o

indennizzi spetterà all'IMPRESA in conseguenza di eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in caso di rinvenimenti suddetti.

### **Art. 13. Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e **non sono ammesse lavorazioni in subappalto.**

### **Art. 14. Modifiche del contratto**

Le modifiche, e dunque anche le varianti, dei contratti di appalto in corso di efficacia di cui all'art.120 del Codice, devono essere preventivamente autorizzate dall'Organo preposto di ASA SpA, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo nonché in caso di interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di ASA SpA, disposti direttamente dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione.

Il Direttore dei Lavori fornisce al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 120. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 120 del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione della sua non imputabilità ad ASA SpA, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variante.

Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire varianti o addizioni al progetto, senza avere ottenuto regolare autorizzazione da parte dell'Organo preposto di ASA SpA, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà di ASA SpA. In caso di varianti al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'IMPRESA le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'IMPRESA è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui ASA SpA disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'IMPRESA tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'IMPRESA a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'IMPRESA ai sensi delle disposizioni definiti da Codice.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo del contratto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione deve darne comunicazione all'IMPRESA che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione ASA SpA deve comunicare all'IMPRESA le proprie determinazioni. Qualora l'IMPRESA non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se ASA SpA non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'IMPRESA.

### **Art. 15. Riserve**

Il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione eventuali contestazioni dell'IMPRESA su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione comunica la decisione assunta all'IMPRESA, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'IMPRESA per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'IMPRESA, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione con le eventuali osservazioni dell'IMPRESA. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'IMPRESA firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire ad ASA SpA la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'IMPRESA; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, ASA SpA deve riconoscere all'IMPRESA. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'IMPRESA, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'IMPRESA, non firmi il registro di contabilità, è invitata a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'IMPRESA, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'IMPRESA non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'IMPRESA decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

## **Art. 16. Sospensione**

ASA ha facoltà di sospensione i lavori con eventuale protrazione del termine di esecuzione:

- a) per cause di forza maggiore;
- b) per altre cause comunque estranee ad ASA ed in particolare, in modo esemplificativo e non limitativo:
  - per sorprese geologiche, geotecniche, idrogeologiche;
  - per fatto di Autorità amministrativa o giudiziaria, ancorché collegato a comportamenti di ASA e dei suoi aventi causa e per qualunque altra causa comunque riconducibile a forza maggiore;

c) per ogni altra causa, anche pertinente ad ASA.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b), nessuna indennità e/o risarcimento spetteranno all'appaltatore, essendo a suo carico ogni alea relativa.

Nell'ipotesi di cui precedente punto c), qualora la sospensione dei lavori superi di 1/3 il tempo contrattuale stabilito dal contratto, all'appaltatore spetterà per il solo periodo di sospensione aggiuntivo un indennizzo pari alle spese effettivamente sostenute dall'appaltatore ed idoneamente documentate dal medesimo, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto.

In ogni caso e in espressa deroga alle precedenti pattuizioni, nessuna indennità spetterà all'appaltatore ove egli abbia richiesto di risolvere il contratto.

Le superiori previsioni si applicano anche in caso di sospensione parziale.

Nel caso in cui, per cause non imputabili all'appaltatore, ivi incluso il fatto di ASA, i lavori non possano essere eseguiti nei termini contrattuali, è onere dell'appaltatore presentare ad ASA domanda di fissazione di nuovo termine, tramite PEC o lettera raccomandata A/R entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.

In nessun caso l'appaltatore potrà sospendere, interrompere o ritardare l'esecuzione dei lavori.

### **Art. 17. Gestione dei sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Restano a carico dell'IMPRESA, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'IMPRESA non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'IMPRESA ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal Quaderno d'Oneri o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'IMPRESA, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'IMPRESA;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'IMPRESA o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

### **Art. 18. Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del Codice.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non limitativo, grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) penali per ritardo accumulate dall'Appaltatore in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore;
- d) decadenza dal possesso dei requisiti generali e speciali;
- e) violazione degli obblighi di cui alla legge n. 231/01.

### **Art. 19. Recesso dal contratto**

Ai fini del recesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

### **Art. 20. Ultimazione dei lavori - Stato finale - Collaudo statico - Certificato di regolare esecuzione - Garanzie e responsabilità dell'impresa**

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un Verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto, per il caso di ritardata esecuzione.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore deve eseguire i lavori che vengono indicati nel tempo prescritto, che viene comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redige il verbale attestante il loro compimento.

Ultimati i lavori viene effettuato il Collaudo, secondo le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice.

All'esito positivo del collaudo, confermato dal Responsabile del Procedimento Fase Esecuzione. Il certificato di collaudo è emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

L'emissione del Certificato di Collaudo autorizza anche l'emissione della Rata di Saldo, sulla base del Conto Finale dei lavori: ASA si riserva la facoltà di applicare la disciplina di cui all'art. 117, comma 9, del Codice.

Il collaudo favorevole e l'accettazione dell'impianto sono subordinati alla verifica positiva delle prestazioni delle diverse componenti di impianto, della funzionalità nel suo complesso e nel pieno rispetto delle caratteristiche qualitative dell'acqua in uscita, come meglio definite nell'allegato A16.

In relazione alle garanzie ed alle responsabilità dell'Appaltatore dopo l'emissione del Certificato di collaudo, si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c..

### **Art. 21. Responsabilità amministrativa**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Quaderno d'Oneri, l'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo di ASA SpA in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e del relativo Codice Etico. A tale riferimento, i Principi e Impegni Aziendali di A.S.A. Azienda Servizi Ambientali SpA, il Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società e il Codice Etico sono resi disponibili all'IMPRESA sul sito istituzionale [www.asaspa.it](http://www.asaspa.it).

L'IMPRESA avrà inoltre, in ogni momento, facoltà di richiederne ad ASA SpA la consegna di copia cartacea. L'IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle

previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell' IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà ASA SpA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati ad ASA SpA quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa IMPRESA delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo.

## **Art. 22. Trattamento dati**

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.

L'IMPRESA deve mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso viene in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per ASA SpA;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'IMPRESA.

L'IMPRESA si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'IMPRESA può rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'IMPRESA riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva a ASA SpA al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ASA SpA.

L'IMPRESA si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di ASA SpA, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'IMPRESA, inoltre, deve assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta ad ASA SpA.

È altresì vietata sia all'IMPRESA sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'IMPRESA abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'IMPRESA risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'IMPRESA si impegna a manlevare e tenere indenne ASA SpA da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da ASA SpA per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'IMPRESA, del personale in servizio presso l'IMPRESA o da eventuali dalla stessa terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, ASA SpA si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

### **Art. 23. Foro competente**

Per quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti si applicano le norme vigenti in materia. Pertanto tutte le controversie che non si siano risolte in via amministrativa saranno deferite all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Livorno.